



Comune di Solagna
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Registro Generale n. 3

Prot. [vedasi segnatura]

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 DEL 22-02-2024

Ufficio:

**Oggetto: MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE AL FINE DI PREVENIRE OGNI POSSIBILE
CONSEGUENZA SULLA SALUTE PUBBLICA - ANNO 2024**

IL SINDACO

VALUTATO che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) e della zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) anche sul territorio comunale di Solagna, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori, anche di piccole dimensioni;

CONSIDERATO, pertanto, il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto e in ore diurne, nei confronti dell'uomo e degli animali;

DATO ATTO che il Comune di Solagna, anche quest'anno, ha già provveduto con il servizio di disinfestazione e con l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali, contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione **sia adeguatamente attuata anche nelle aree private** e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per **evitare la proliferazione di tali insetti**;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTI quindi:

- la Circolare del Ministero della Salute "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – anno 2018";
- il "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes sp.*) con particolare riferimento ai *virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018*" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n. 14836 del 18/05/2018;
- il "Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai *virus West Nile e Usutu – 2019*" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n. 10381 del 05/04/2019;

- il "Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare" allegato alla D.G.R. Veneto n. 12 del 12.01.2021;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 07.02.2022 ad oggetto "Modifica delle linee guida relative al "Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare", di cui alla D.G.R. n. 12 del 12.01.2021", recante nuove precisazioni in ordine agli interventi larvicidi e ai controlli di efficacia, nonché alla cadenza degli interventi di lotta larvicida che prevedono l'utilizzo come biocida di un prodotto contenente *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* e *Lysinibacillus sphaericus*;
- la DGRV n. 389 del 7 aprile 2023 di approvazione delle "Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle Arbovirosi nella Regione Veneto – Anno 2023" e del "Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione Veneto (PRZV) – Anno 2023";

RICHIAMATE:

- la DGRV n. 443 del 20.03.2012;
- la DGRV n. 174 del 22.02.2019;
- la DGRV n. 207 del 18.02.2020;
- la DGRV n. 12 del 12.01.2021;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTO l'art. 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

VISTO il Reg. (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il D. Lgs. n. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07.06.2011 "Determinazione importo sanzioni a regolamenti comunali".

ORDINA

A TUTTA LA CITTADINANZA DI:

- **non abbandonare oggetti e contenitori** di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, fogli di nylon, buste di plastica, materiale vario sparso);
- **svuotare giornalmente qualsiasi contenitore** di uso comune con presenza di acqua (bacinelle, bidoni, secchi, sottovasi, annaffiatori) e, ove possibile, lavarli e capovolgerli;
- **coprire ermeticamente i contenitori** d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
- **apporre avviso di trattamento** (Appendice C dell'Allegato B della DGR. 389 del 7 aprile 2023) almeno 48 ore prima;

A TUTTI I CONDOMINI E AI PROPRIETARI / GESTORI DI EDIFICI DI:

- **trattare in forma preventiva e periodica le caditoie** ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- **registrare i trattamenti in apposito quaderno/registro** e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- **provvedere al taglio periodico dell'erba** e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano nascondere microfocolai;
- **evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere** in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali;

- **evitare il ristagno delle acque meteoriche** o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare al presenza.

AI PROPRIETARI O DETENTORI, OVVERO A COLORO CHE HANNO LA RESPONSABILITÀ O L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE INCOLTE E AREE DISMESSE, DI:

- **mantenere le aree libere da sterpaglie**, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;
- **trattare** periodicamente, fino al mese di ottobre, **con prodotto antilarvale eventuali ristagni d'acqua**, qualora non eliminabili, soprattutto quelli con elevata carica organica e ricchi di vegetazione, in quanto potrebbero rappresentare importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis*.

AI CONSORZI, ALLE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE E A CHIUNQUE DETENGA ANIMALI PER ALLEVAMENTO, DI:

- **curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici** allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante, procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;
- **trattare** periodicamente, fino al mese di ottobre, con prodotto antilarvale **eventuali ristagni d'acqua**, qualora non eliminabili, soprattutto quelli con elevata carica organica e ricchi di vegetazione, in quanto potrebbero rappresentare importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*.

AI RESPONSABILI DEI CANTIERI, DI:

- **eliminare le raccolte idriche temporanee** e tutti i ristagni d'acqua occasionali privi di copertura;
- **mantenere le aree libere da rifiuti** o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- **procedere alla disinfestazione larvicida periodica**, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

A COLORO CHE DETENGONO, ANCHE TEMPORANEAMENTE, PNEUMATICI O ASSIMILABILI, DI:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura.

A COLORO CHE CONDUCONO IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E ATTIVITÀ QUALI LA ROTTAMAZIONE, LA DEMOLIZIONE AUTO, GIARDINI BOTANICI, VIVAI E AI CONDUTTORI DI ORTI URBANI, DI:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, sottovasi, secchi, bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi.

PRECAUZIONI DA ADOTTARE:

- **per gli interventi antilarvali, seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;**
- applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*;
- in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre e porte;
- qualora fosse, invece, indispensabile intervenire con prodotti disinfestanti adulticidi (da evitare quanto più possibile), devono essere adottate le seguenti precauzioni:
 - seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
 - eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il trattamento in periodo diurno;
 - accertarsi che l'irrorazione sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee;
 - evitare i trattamenti durante le fioriture;
 - porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto; eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
 - durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
 - durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - in seguito al trattamento si raccomanda procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
 - non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
 - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;
- **relativamente ai CIMITERI** dovrà prestarsi attenzione a che:
 - i vasi portafiori siano, possibilmente, riempiti con sabbia;
 - siano eliminate le raccolte d'acqua nei sottovasi;
 - in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso sia, possibilmente, riempito di sabbia;
 - in alternativa, l'acqua del vaso sia trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
 - tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) siano sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

ORDINA ALTRESÌ

- che il proprietario debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), comunicare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata (Appendice B dell'Allegato B della DGR n. 389 del 7 aprile 2023);
- che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella Legge n. 82/1994 e nel successivo D.M. n. 274/1997;
- utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insetto – repellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta.

DISPONE

in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adalticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

DISPONE ALTRESÌ

- che la presente Ordinanza ha efficacia temporale nel periodo compreso il 1° aprile e il 31 Ottobre di ogni anno.
- di rendere nota la presente ordinanza a tutti i cittadini e agli enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune e quanto altro utile al fine di garantirne la massima divulgazione.

Di comunicare il presente provvedimento a:

- Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- Azienda Sanitaria ULSS n.7 Pedemontana – Dipartimento di prevenzione – PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it ;
- Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria: PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it;
- Uffici Comunali, per gli adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - SEDE;

AVVERTE

la violazione al presente provvedimento comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

INFORMA

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DA' ATTO

che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, provvederà per quanto di rispettiva competenza la Polizia Locale e l'Azienda Sanitaria ULSS n. 7 Pedemontana.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO PROTEMPORE

Bertoncello Stefano

Doc. firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa